



REGOLAMENTO

dell'Unione dei PROFESSIONISTI BRESCIANI - Brescia, Via delle Grazie 6

E' costituita in Brescia fra gli Ordini dei Medici, dei Veterinari, degli Ingegneri ed i Collegi dei Geometri, delle Ostetriche, dei Periti Agrari, dei Ragionieri, dei Periti Industriali e l'Associazione dei Dirigenti di Aziende Industriali una libera Associazione dei Professionisti di Brescia e Provincia che verrà regolata dalle seguenti disposizioni :

DENOMINAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE E SCOPI -

- 1) - L'Associazione che viene denominata " UNIONE DEI PROFESSIONISTI BRESCIANI " ha lo scopo di assicurare alle Categorie professionali sopra elencate il godimento collettivo di una Sede consona alla importanza e dignità degli Ordini e Collegi Professionali.
- Gli Enti associati potranno disporre di ogni locale: segreteria, sale di attesa, salone di riunione e presidenze, anche se queste ultime siano, per tacito accordo, abitualmente usate da determinati Ordini e Collegi. Il salone delle riunioni sarà a disposizione di ogni Ente associato, oltre che per le Assemblee dei propri iscritti, anche per manifestazioni culturali connesse alla propria attività con divieto di usarne per altri scopi senza l'autorizzazione del Comitato Esecutivo.

NUOVE ADESIONI -

- 2) - All'Unione potranno far parte anche altri Ordini e Collegi di professionisti che debitamente autorizzati dai rispettivi Organi Direttivi ne facciano espressa domanda scritta al Presidente dell'Unione.
- Le domande saranno di volta in volta esaminate dal Consiglio dell'Unione il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà respingerle od accoglierle stabilendo gli oneri cui l'Ente richiedente dovrà sottostare.

DURATA DELL'UNIONE E RINNOVO -

- 3) - L'Unione avrà la durata di anni cinque dall'11 novembre 1955 al 10 novembre 1960. Entro il 10 novembre 1959 ciascun Ordine e Collegio componente dovrà far pervenire al Presidente una dichiarazione scritta nella quale comunicherà la sua decisione di voler continuare a far parte dell'Associazione oltre la scadenza sopra fissata o di volere uscirne alla scadenza stessa. Fino al 10 Novembre 1960 ogni Ente sarà vincolato a tutti gli obblighi sanciti dal presente e da quelli che fossero deliberati a maggioranza.
- Il Consiglio dell'Unione riunito dal Presidente in seduta plenaria entro il 15 Novembre 1959 esaminerà le possibilità di continuazione dell'Associazione, secondo il numero dei partecipanti, degli oneri futuri e deciderà in merito.

CONTRIBUTO DOVUTO ALL'UNIONE - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO -

- 4) - I contributi da versarsi dagli Enti associati per il funzionamento dell'Unione saranno stabiliti annualmente dal Consiglio in base ad un bilancio preventivo delle spese che sarà compilato entro il mese di dicembre per l'anno successivo fissando la quota di anticipo di ciascun Ente proporzionalmente al numero dei suoi iscritti al 1° Dicembre stesso.
- Entro il 31 Gennaio di ogni anno verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente e secondo le risultanze di esso il Consiglio determinerà gli importi che i singoli Enti associati dovranno versare a conguaglio di quelli già corrisposti con facoltà di stabilire eventuali maggiorazioni per la costituzione di un fondo di riserva.

L'anno economico avrà inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.

SANZIONI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI -

- 5) - Gli Enti che entro 10 giorni dal secondo invito scritto, non provvederanno al versamento dei contributi, come determinati al punto precedente, potranno, a giudizio insindacabile del Consiglio, essere radiati dalla Unione fermo restando il loro obbligo di pagare i contributi relativi alla gestione dell'anno in corso e dell'anno successivo.

PATRIMONIO DELL'UNIONE -

- 6) - Il patrimonio comune è costituito dall'arredamento esistente e suppellettili d'ufficio di proprietà comune degli Enti associati, come da separato inventario ed inoltre dai contributi che verranno versati e dai beni che potranno essere acquistati in seguito con i fondi comuni. Fino alla scadenza del 10 novembre 1960 nessun associato potrà chiedere la divisione del patrimonio. Nel caso di scioglimento dell'Unione il Consiglio delibererà le modalità di liquidazione e di ripartizione dei beni comuni.

DEL CONSIGLIO E SUA COMPETENZA -

- 7) - L'Unione è retta ed amministrata dal Consiglio del quale fanno parte i Presidenti dei Singoli Ordini e Collegi o da un loro delegato, con autorizzazione scritta che sia, tuttavia, Membro del Consiglio dell'Ordine o Collegio cui appartiene. Il Consiglio nominerà annualmente, entro il 30 gennaio, nel suo seno, il Presidente e due Vice Presidenti i quali costituiranno il Comitato Esecutivo che avrà il compito di deliberare su questioni di ordinaria amministrazione; nominerà, inoltre, annualmente un Segretario ed un Tesoriere che potranno essere scelti anche fra i Membri dei Consigli degli Enti associati.

RAPPRESENTANZA DEGLI ORDINI E COLLEGI NEL CONSIGLIO -

- 8) - In seno al Consiglio ogni Consigliere disporrà di un voto ogni 25 o frazione di 25 degli iscritti che Egli rappresenta. Potendo il numero degli iscritti variare di anno in anno si stabilisce che esso venga rilevato al 1° dicembre e sia valido per tutte le deliberazioni dell'anno successivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI -

- 9) - Il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente o dai due Vice Presidenti, di loro iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Le delibere comprese quelle di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti saranno valide se adottate con la presenza di metà più uno dei Consiglieri ed approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche al presente Regolamento ed in genere gli atti di straordinaria amministrazione saranno valide se adottate colla presenza dei 2/3 dei Consiglieri ed approvate dai due terzi dei presenti. Il Presidente rappresenterà l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

AUTONOMIA DEGLI ORDINI E COLLEGI IN SENO ALL'UNIONE -

- 10) - I singoli Ordini e Collegi mantengono la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica tranne per quanto riguarda le spese relative alla gestione comune di pertinenza della Unione.